

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Febbraio in Bari presso la sede dell'ANCE BARI e Barletta-Andria-Trani

tra

l'**ANCE BARI** e **BAT** rappresentata dal Suo Presidente Arch. Giuseppe Fragasso e dai componenti il Comitato di Presidenza Ing. Michele Matarrese, Ing. Nicola Bonerba e Geom. Nicola Veronico, con l'assistenza del dr. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente

e


la **FENEAL UIL** rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Bevilacqua e dai componenti di segreteria Sigg.ri Francesco Pappolla, Saverio Loiudice, Giovanni Cordasco, Vincenzo Tarallo e Giuseppe Ferrulli;

la **FILCA CISL** rappresentata dal Segretario Generale Antonio Delle Noci, dai Segretari Provinciali Luigi Sideri e Gianmarco Passiatore e dalla delegazione composta da Vincenzo Tursi, Nico Battafarano, Antonia Sinisi e Silvio Gulli;

la **FILLEA CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Bari sig. Ignazio Marcello Savino e dal Segretario Generale BAT sig. Giovanni Massaro e dai segretari provinciali sigg. Rita Cardone e Nico Disabato.

A seguito di richiesta avanzata dalle OO.SS.LL. su costituite con nota del 13 maggio 2015 viene stipulato il presente contratto collettivo territoriale integrativo al Ccnl 1° luglio 2014 da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

In conformità a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 38 del ccnl 1° luglio 2014 il presente contratto integrativo al Ccnl 1° luglio 2014 si applica ai dipendenti delle imprese edili nelle circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e più specificatamente nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari (Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano), unitamente ai comuni Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.



Premessa

I timidi segnali di miglioramento che si sono manifestati nelle attività edili nel corso del 2016 non sono sufficienti per fare ritenere che si stia superando la grave e profonda crisi che da diversi anni interessa il settore e tenuto conto della rilevanza che da sempre il comparto riveste per la crescita economica e sociale del nostro territorio le parti convengono sulla necessità di assumere iniziative concrete volte a favorire lo sviluppo ed il rilancio del settore per sostenere le imprese ed i livelli occupazionali. Per i nuovi investimenti che il Governo ha annunciato per l'Area Metropolitana di Bari le parti condividono la necessità che si proceda ad una urgente cantierizzazione e che gli Enti preposti operino attraverso una gestione attenta ed una scelta di aziende di qualità.

La pianificazione delle opere deve essere tale da garantire la continuità dei pagamenti alle imprese interessate alla realizzazione degli interventi.

Il settore continua ad essere interessato dai ritardi nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, con tempi di attesa che hanno raggiunto livelli inaccettabili rispetto alle scadenze contrattualmente previste e con grave pregiudizio per la qualità delle imprese, oltre ad impedire una corretta programmazione aziendale, limita fortemente la capacità di crescita delle imprese e sta mettendo fortemente a rischio l'attività aziendale, la sopravvivenza stessa delle imprese del nostro territorio, con inevitabili e pesanti ripercussioni negative sulla occupazione locale e sui lavoratori.

Le parti, pertanto, oltre ad esprimere forte preoccupazione per la situazione in essere, avvieranno azioni verso le stazioni appaltanti pubbliche affinché venga avviato un percorso virtuoso volto a garantire la puntualità nei pagamenti alle imprese.

In considerazione della costante e progressiva diminuzione di finanziamenti pubblici, vanno favorite e potenziate l'adozione di strumenti urbanistici atti a realizzare forme di cooperazione e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di opere di interesse per la collettività.

Le parti riaffermano il proprio comune interesse ed impegno a combattere il fenomeno del lavoro abusivo ed irregolare, caratterizzato dal ricorso all'evasione e all'elusione contributiva e fiscale, al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono concorrenza sleale, con conseguenti distorsioni del mercato.

A tal fine le parti ritengono indispensabile che si preveda una espressa esclusione di pagamento tramite voucher, per tutte le lavorazioni edili.

Nel frattempo le parti condividono la necessità che venga monitorato con il massimo rigore l'utilizzo dei "voucher" per pagare prestazioni di lavoro, anche al fine di contrastare fenomeni di elusione che, oltre ad alterare la leale concorrenza tra le imprese, generano distorsioni nel mercato e sono a discapito della sicurezza dei lavoratori. In tal senso opereranno nei confronti degli organi preposti affinché vigilino su un corretto utilizzo dell'istituto, anche per garantire un lavoro regolare, qualificato e in sicurezza nel settore.

Si ribadisce inoltre che nei cantieri dei comuni citati in premessa va applicato esclusivamente il CCNL dell'edilizia anche ai sensi e per gli effetti di quanto affermato da ultimo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 14775 del 26/07/2016 e con particolare riferimento alla responsabilità solidale.

Inoltre le parti convengono di introdurre forme premiali per le imprese che siano strettamente legate alla regolarità contributiva ed all'adozione di standard di sicurezza certificati dagli Enti bilaterali di settore.

In questo scenario la Casse Edile della Provincia di Bari deve assumere il ruolo di organismo preposto ad assicurare la legalità e la regolarità del lavoro in edilizia nei territori di competenza, con questo obiettivo va avviata la sperimentazione di un servizio accertativo e di controllo dei cantieri da parte della stessa Cassa.

Al fine di sostenere il servizio in parola le parti si attiveranno presso le stazioni appaltanti perché venga previsto l'obbligo per le imprese, mediante inserimento di apposita clausola nei capitolati di appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, di consentire il libero accesso ai cantieri pubblici dei tecnici della Cassa Edile per poter svolgere le necessarie verifiche sulla regolarità contributiva nei suoi confronti e di coinvolgere Edilcassa in tale programma.

Le parti riconoscono che il sistema di verifica della congruità come disciplinato dal comma 16 dell'art.105 del nuovo codice degli appalti, costituisce uno strumento indispensabile per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, alla evasione retributiva, contributiva e alla concorrenza sleale e si attiveranno perché tale previsione legislativa divenga operativa al più presto.

Le parti ribadiscono il ruolo fondamentale e strategico svolto dal Comitato Paritetico Puglia Centrale, quale organismo di assistenza, consulenza, informazione, nei confronti delle imprese e dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e riconoscono, per l'espletamento di tali funzioni, una importanza fondamentale ai sopralluoghi effettuati dal CPT, tramite i propri tecnici professionalmente qualificati direttamente presso i cantieri, finalizzati a supportare le imprese nella corretta applicazione della normative in tema di sicurezza, ad individuare e segnalare alle stesse imprese le eventuali irregolarità e a fornire le opportune indicazioni al fine di eliminare o ridurre al massimo i fattori di rischio.

Al riguardo le parti si impegnano a intervenire presso le stazioni appaltanti affinché, mediante l'inserimento di apposita clausola nei capitolati di appalto e nelle autorizzazioni ai subappalti, venga previsto, nel rispetto delle norme in materia, l'accesso nei cantieri pubblici dei tecnici del CPT per poter svolgere e/o coordinare la necessaria attività di consulenza per la sicurezza e prevenzione nei cantieri e degli RLST per lo svolgimento delle attività loro demandate dalle disposizioni di legge e di accordi vigenti.

Con riferimento all'edilizia privata le parti verificheranno con gli uffici comunali preposti la possibilità e le modalità, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a costruire, dell'opportunità del ricorso da parte dell'impresa agli Enti bilaterali di settore in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività loro demandate dalla contrattazione e dalla legge.

L'art. 93 e l'art.95, c. 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai fini della norma premiale e per i criteri di aggiudicazione dell'offerta include le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza senza fare riferimento alle asseverazioni da parte degli organismi paritetici previsti all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 tra i quali rientra il CPT.

Le parti, pertanto, si attiveranno perché vengano fornite direttive dagli Enti competenti o dall'ANAC tese a chiarire che le attestazioni di modelli organizzativi devono essere rilasciate da Enti terzi tra i quali rientrano prioritariamente i Comitati Paritetici previsti dal CCNL per le imprese edili ed affini.

ANCE e FENEAL FILCA FILLEA si danno atto della necessità di operare con l'obbiettivo di rafforzare, valorizzare e salvaguardare il sistema della bilateralità, anche

considerato che la grave crisi del settore ha avuto ricadute negative sull'andamento economico e finanziario degli Enti.

Al riguardo ribadiscono e si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad intervenire a tutti i livelli per assicurare alle imprese operanti nei territori di competenza del presente contratto l'uniformità delle aliquote contributive delle Casse Edili operanti nel nostro territorio al fine di garantire la parità dei costi e la concorrenza leale tra le imprese.

In linea con le indicazioni nazionali, le parti adotteranno interventi di riorganizzazione, razionalizzazione, riduzione dei costi necessari per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio di tutti gli Enti.

Per quanto riguarda il S.I.C.E. si terranno incontri nel corso dei quali sarà esaminato anche il tema della governance dell'Ente.

Con questo obiettivo viene confermato il progetto della "Cittadella della edilizia" che prevedendo la collocazione di tutti gli Enti in un unico sito, consentirà di mettere a reddito gli immobili di proprietà e ottenere una significativa riduzione dei costi legati alla logistica e all'utilizzo dei servizi comuni.

Al riguardo ANCE Bari BAT presenterà un piano di fattibilità.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui al CCNL 1 luglio 2014 da corrispondere per l'anno 2017 è disciplinato dagli articoli 38, lettera f), 12 e 46 del medesimo Ccnl 1° luglio 2014 e da quanto previsto dal presente accordo ed è calcolato con riferimento alla media dei trienni 2014/2016 su 2013/2015.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso. Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese per un massimo di 173 ore mensili. Agli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L'EVR è definito dalle parti nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1 luglio 2014, così come concordato in sede nazionale

Nell'ambito del raffronto di cui all'art. 38 del Ccnl 1 luglio 2014, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sotto riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014); nella ipotesi in cui la somma

delle incidenze ponderali dei su detti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione, secondo i criteri e con le modalità individuate dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Fermi gli indicatori previsti dal C.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore il rapporto monte salari denunciato in Cassa Edile/numero lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Bari.

La misura dell'EVR è fissata dal 1° gennaio 2017 nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile:	25 %
2) monte salari denunciato in Cassa Edile:	25 %
3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di CIG:	20 %
4) rapporto monte salari denunciato in Cassa Edile/numero lavoratori iscritti in Cassa Edile :	30 %

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Bari, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.


L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura prevista dal successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30 % o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4% dei minimi in vigore al 1°



luglio 2014), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50 % della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura: l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Bari e BAT ed alla Cassa Edile della Provincia di Bari, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;

ANCE Bari e BAT informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile della Provincia di Bari, afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Ance Bari e BAT, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore la 1° luglio 2014. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

TRASFERTA

Per i comuni cui si applica il presente contratto integrativo i limiti territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 21 del Ccnl 19 aprile 2010 sono fissati dal 1° marzo 2017 in 10 Km. dalla sede del Municipio di Bari per la città di Bari ed in 3 Km dalla sede del Municipio per gli altri comuni ove ha sede il cantiere.

PRESTAZIONI FACOLTATIVE CASSA EDILE

Le parti convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle prestazioni facoltative e del relativo regolamento per un adeguamento alle evoluzioni intervenute nel frattempo e per renderle coerenti con le intese che saranno raggiunte, in materia, a livello nazionale.

CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

Le parti concordano che per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017 non è dovuto da parte delle aziende il versamento del contributo "diritto allo studio" la cui misura è pari allo 0,05%.

APE

A decorrere dal 1° marzo 2017 ai fini della maturazione della prestazione APE concorreranno oltre le ore ordinarie, anche le ore fruitive per permessi sindacali previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

PRESTAZIONE PER CARENZA MALATTIA

Viene confermata a favore degli operai la prestazione facoltativa della Cassa Edile denominata "Prestazione per carenza malattia" di cui al verbale 13 aprile 2012 fermo restando la stessa disciplina.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto territoriale, integrativo del CCNL 1 luglio 2014, decorre dal 1° gennaio 2017, salvo le specifiche decorrenze, e scadrà il 31 dicembre 2017 salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del Ccnl 1° luglio 2014.

Resta valido quanto previsto dall'art. 117 del Ccnl 19 aprile 2010.


Le parti inoltre confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente all'accordo integrativo 12 aprile 2012 deve intendersi confermato integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE BARI BAT



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

